

Regione:	Albo:	Titolo di studio:	Varie:
Basilicata	È istituito presso la Regione Basilicata il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.		I requisiti e le modalità di iscrizione al registro sono definite con apposito regolamento regionale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (termine non ancora spirato).
Calabria	<p>- È istituito presso la Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.</p> <p>- Nel Registro devono essere iscritti tutti gli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco operanti nel territorio regionale.</p> <p>- Nel registro devono indicarsi, per ciascun informatore, i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, data inizio del rapporto di lavoro, titolo di studio, forma contrattuale, incarico (ISF, ISP o altre figure che svolgono a vario titolo attività di informazione scientifica), area terapeutica prevalente, ambito territoriale.</p> <p>- Entro il mese di gennaio di ogni anno, al fine di poter procedere con la formazione dell'albo, le aziende devono comunicare a Regione Calabria l'elenco dei propri informatori.</p>	<p>- Tutti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco devono essere in possesso di un diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche, Chimica con indirizzo organico o biologico, Chimica Industriale, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Informazione Scientifica del Farmaco e dei prodotti per la Salute.</p> <p>- Per gli informatori scientifici del parafarmaco che svolgano o possano documentare di aver svolto l'attività di informazione scientifica del parafarmaco per un periodo inferiore a 36 mesi, anche se non continuativi, l'azienda per cui operano provvederà ad adeguata formazione presso un qualsiasi ente privato o pubblico riconosciuto che, a fronte di un percorso di studi e al superamento di un esame finale, rilasci un attestato di qualifica professionale che certifichi l'acquisizione di nozioni tecnico scientifiche sufficienti allo svolgimento dell'attività di informazione scientifica del parafarmaco.</p>	<p>1. La norma si riferisce espressamente ai soli informatori del farmaco e del parafarmaco. A riguardo si evidenzia che non esiste una definizione legale di "parafarmaco". Inoltre, nel regolamento viene fatto riferimento anche alle "altre figure che svolgono a vario titolo attività di informazione scientifica". Si ritiene, dunque, che gli obblighi previsti debbano applicarsi nei confronti di tutti quei soggetti e tutte quelle aziende che si occupino di informazione scientifica, anche di prodotti diversi dal farmaco;</p> <p>2. È necessario che i soggetti che si occupano di informazione scientifica del farmaco o del parafarmaco siano muniti di tesserino di riconoscimento.</p>
Marche	Non si prevede la predisposizione di uno specifico albo. Ciò nonostante, le Aziende farmaceutiche, di dispositivi medici/diagnostici in vitro,	- È richiesto che tutti i soggetti che si occupano di informazione scientifica/promozione del farmaco, di dispositivi medici/diagnostici in	1. I soggetti che si occupano di informazione scientifica e/o promozione del farmaco, di dispositivi medici, di dispositivi diagnostici in vitro, di alimenti destinati ai fini medici speciali e di

	<p>alimenti destinati a fini medici speciali e integratori alimentari che intendano svolgere attività di informazione scientifica, promozione o cura delle relazioni istituzionali nell'ambito della Regione Marche devono comunicare a quest'ultima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dati dell'Azienda; - Nome, cognome, codice fiscale, data inizio dello svolgimento dell'attività di informazione, area terapeutica/tematica in cui operano e ambito territoriale; - Certificazione del possesso dai requisiti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 219/2006 con particolare riferimento a: diploma di laurea, svolgimento dell'attività sulla base di un rapporto univoco, nominativo del responsabile scientifico e del responsabile aziendale di farmacovigilanza/dispositivo-vigilanza; -Codice identificativo dell'Azienda farmaceutica (solo per ISF). 	<p>vitro, alimenti destinati ai fini medici speciali e integratori alimentari, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 219/2006.</p>	<p>integratori alimentari devono essere in possesso di apposito tesserino identificativo;</p> <p>2. È fatto obbligo alle Aziende farmaceutiche e alle Aziende produttrici/fornitrici di dispositivi medici, dispositivi diagnostici in vitro, alimenti destinati a fini medici speciali o integratori, di comunicare a Regione Marche, entro il 31 gennaio di ogni anno: il numero di medici, farmacisti e professionisti operanti nella Regione che sono stati destinatari di attività di informazione e/o promozione; il numero di visite effettuate dagli informatori presso gli operatori sanitari nell'anno precedente, specificando anche il medio annuale di visite;</p> <p>3. È fatto obbligo alle Aziende Sanitarie di emanare un apposito regolamento con il quale vengano disciplinate le modalità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica sul farmaco, sui dispositivi medici, sui dispositivi diagnostici in vitro, sugli alimenti a fini medici speciali e sugli integratori all'interno delle proprie strutture;</p> <p>4. Anche nell'ambito dell'attività svolta da informatori/promotori di dispositivi medici, dispositivi diagnostici in vitro, alimenti a fini medici speciali e integratori, è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile.</p>
Veneto	<p>Non è stato introdotto alcuno specifico albo.</p> <p>Le Aziende, però, devono comunicare a Regione Veneto, entro il 31 gennaio, l'elenco aggiornato al 31 dicembre precedente degli informatori scientifici del farmaco, dei dispositivi medici e dei dispositivi diagnostici in vitro.</p>	<p>No, non vi è alcuna disciplina relativa ai titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica.</p>	<p>1. Gli informatori scientifici del farmaco, dei dispositivi medici e dei dispositivi diagnostici in vitro devono essere dotati di tesserino di riconoscimento;</p> <p>2. Con riferimento all'informazione sui dispositivi medici e sui dispositivi diagnostici in vitro, il limite massimo di 5 visite all'anno può essere derogato in caso di prodotti ad elevata innovazione/complessità o di aggiornamenti tecnologici degli stessi. L'attività dello specialist non è, tuttavia, ricompresa nel computo del limite massimo di visite annuali consentite, considerato il ruolo che lo stesso svolge nell'assistenza al medico, affiancandolo e supportandolo nell'attività di fornire parere tecnico sul funzionamento del dispositivo;</p>

		<p>3. Gli informatori scientifici e gli specialist devono svolgere la loro attività presso i medici, dipendenti o convenzionati con il SSN, da soli. La presenza dell'area manager o di altre figure professionali è ammessa solo per funzioni diverse dall'informazione scientifica (ad esempio presentare il nuovo informatore scientifico);</p> <p>4. Con riferimento ai dispositivi medici e ai dispositivi diagnostici in vitro, nell'ambito dell'attività svolta dagli informatori/specialist, è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico o dal farmacista;</p> <p>5. Campioni gratuiti: anche per i dispositivi medici e per i dispositivi diagnostici in vitro trovano applicazioni, ove possibile, le regole previste in materia di informazione scientifica del farmaco;</p> <p>6. Le disposizioni definite nel documento hanno validità, per quanto applicabili, anche per l'informazione scientifica in materia di presidi medico chirurgici ed alimenti ai fini medici speciali, fatto salvo quanto previsto in merito al tesserino.</p>
--	--	---